dossier

XIX Legislatura

Novembre 2026

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale

Atto del Governo n. 451

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 𝕏 @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 431

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 546

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI **- 3 -**

ARTICOLO 1 - 3 -

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO DEI TESTI UNICI - 3 -

ARTICOLO 2 - 7 -

MODIFICHE AI DECRETI LEGISLATIVI NN. 141, 147 E 148 DEL 2026 - 7 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	**451**
Natura dell'atto:	**Schema di decreto legislativo**
Titolo:	**Interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale**
Riferimento normativo:	articoli 1, comma 6, e 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca interventi di coordinamento normativo e disposizioni correttive dei testi unici emanati nell'ambito della riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023. Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, consta di tre articoli ed è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Disposizioni di coordinamento normativo dei testi unici

Le norme apportano modifiche di coordinamento ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1), dei tributi erariali minori (comma 3), della giustizia tributaria (comma 4), dei versamenti e della riscossione (comma 5), dell'imposta di registro e di altri tributi indiretti (comma 6), dell'IVA (comma 7), delle imposte sui redditi (comma 8) e degli adempimenti e accertamento (comma 9). Il comma 2 interviene sulla decorrenza di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 141 del 2026; il comma 10 aggiorna ulteriori riferimenti al testo unico in materia di adempimenti e accertamento.
Tra le modifiche, si segnalano in particolare quelle che interessano il trattamento sanzionatorio, la determinazione dei redditi imponibili e alcuni regimi fiscali speciali.

- Il comma 1, lettera *d)*, integra l'articolo 41-*bis* del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, includendovi la fattispecie sanzionatoria relativa al controllo della regolarità dell'autoliquidazione delle imposte disciplinata dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti. È

altresì prevista la riduzione a un terzo della sanzione in caso di pagamento entro il termine indicato. In coordinamento con tale intervento, il comma 6 aggiorna, nell'articolo 13, comma 1-*bis*, i rinvii ai termini di decadenza e alla disciplina sanzionatoria e ne sopprime il terzo periodo, poiché la relativa previsione viene sistematizzata nell'articolo 41-*bis*.

Secondo la relazione illustrativa, si tratta di un riordino delle disposizioni già applicabili, volto a evitare duplicazioni e a coordinare i testi unici, senza introdurre un nuovo regime sanzionatorio.

- Il comma 8, lettera *b)*, modifica l'articolo 53, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti (*fringe benefit*). La disposizione distingue più chiaramente il regime ordinario, che prevede la non imponibilità entro il valore complessivo annuo di 258,23 euro, dalla disciplina temporanea applicabile nei periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, che eleva il limite a 1.000 euro, ovvero a 2.000 euro per i dipendenti con figli in possesso dei requisiti previsti dalla legge, includendo entro tali soglie anche specifiche somme erogate o rimborsate per utenze domestiche, locazione dell'abitazione principale e interessi sul relativo mutuo.

 Come chiarito dalla relazione illustrativa, la formulazione del testo unico non distingueva adeguatamente le norme a regime da quelle temporanee: l'intervento separa quindi le relative previsioni, senza modificare le soglie o la durata dell'agevolazione già stabilite dall'articolo 1, commi 390 e 391, della legge n. 207 del 2024.

- Il comma 8, lettera *f)*, integra l'articolo 227 del testo unico delle imposte sui redditi, relativo all'imposizione sostitutiva sulle liberalità destinate ai lavoratori, prevedendo espressamente l'applicazione della disciplina anche alle persone che svolgono attività lavorativa subordinata mediante piattaforme digitali, come individuate dalla direttiva (UE) 2024/2831.

 La relazione illustrativa precisa che tale previsione recepisce nel testo unico l'estensione già introdotta dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 62 del 2026, convertito dalla legge n. 112 del 2026, mediante l'inserimento del comma 58-*bis* nell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. L'intervento è pertanto volto all'esatta riproduzione della disciplina sostanziale vigente, senza prevedere una nuova estensione della platea dei beneficiari.

- Il comma 8, lettera *i)*, modifica l'articolo 252, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, sostituendo il riferimento all'aliquota del 20 per cento con quello del 26 per cento per la ritenuta con obbligo di rivalsa sugli utili distribuiti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate dall'articolo 248, comma 3.

 La relazione illustrativa descrive l'intervento come aggiornamento dell'aliquota riportata nel testo unico. La modifica recepisce l'aliquota del 26 per cento già applicabile agli utili distribuiti dal 1° luglio

2014, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 32/E del 2015, senza introdurre un incremento del prelievo rispetto alla legislazione vigente. Resta ferma la specifica aliquota ridotta del 15 per cento per gli utili riferibili a determinate locazioni abitative.

- Il comma 9, lettera *d*), integra l'articolo 92, comma 4, del testo unico in materia di adempimenti e accertamento, relativo al concordato preventivo biennale, prevedendo le percentuali del 30 per cento per i contribuenti con livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 e inferiore a 8 e del 35 per cento per quelli con livello pari o superiore a 1 e inferiore a 6.

 Secondo la relazione illustrativa, l'intervento è volto a riprodurre correttamente l'articolo 9 del decreto legislativo n. 13 del 2024, come modificato dal decreto-legge n. 38 del 2026. La disposizione assume rilievo per la determinazione delle proposte concordatarie e delle relative basi imponibili.

- Il comma 9, lettera e), integra l'articolo 99 del citato testo unico, includendo, tra gli elementi considerati nella disciplina del concordato preventivo biennale, le maggiorazioni delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 364, commi da 1 a 10, del testo unico delle imposte sui redditi.

 La relazione illustrativa riconduce l'intervento all'esatta riproduzione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, come modificato dal decreto-legge n. 38 del 2026. La modifica interessa quindi il raccordo fra agevolazioni sugli investimenti e determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato.

- Il comma 9, lettera *f*), sostituisce l'articolo 150, recante disposizioni transitorie in materia di adempimento collaborativo. Il testo disciplina, tra l'altro, l'esonero dalla certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale per i soggetti già ammessi o che abbiano presentato istanza prima del 18 gennaio 2024, ferma restando l'attestazione della sua efficacia operativa, nonché specifiche decorrenze per l'applicazione di disposizioni del regime.

 La relazione illustrativa qualifica la sostituzione come correzione di un errore materiale nella numerazione dei commi.

- Il comma 9, lettera *h*), modifica l'articolo 284 in materia di accertamento IVA, intervenendo anche sui riferimenti alle presunzioni semplici, alle operazioni considerate e ai commi richiamati.

 La relazione illustrativa precisa che la finalità è assicurare l'esatta riproduzione dell'articolo 54-*quinquies* del DPR n. 633 del 1972; la disposizione è potenzialmente rilevante per l'ambito applicativo delle procedure di controllo.

La relazione tecnica afferma che l'articolo interviene su diversi testi unici, di natura ricognitiva, senza determinare effetti finanziari, trattandosi di modifiche di coordinamento normativo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1), dei tributi erariali minori (comma 3), della giustizia tributaria (comma 4), dei versamenti e della riscossione (comma 5), dell'imposta di registro e di altri tributi indiretti (comma 6), dell'IVA (comma 7), delle imposte sui redditi (comma 8) e degli adempimenti e accertamento (commi 9 e 10). Esse inoltre intervengono sulla decorrenza di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 141 del 2026 (comma 2).

La relazione tecnica evidenzia la natura ricognitiva e di coordinamento delle modifiche in esame.

Ciò stante, con riferimento al comma 8, lettere *b), f)* e *i),* non si formulano osservazioni, considerato che le modifiche sono finalizzate a recepire o coordinare discipline già vigenti. In particolare, la lettera *b)* distingue il regime ordinario dei *fringe benefit* dalla disciplina temporanea prevista dall'articolo 1, commi 390 e 391, della legge n. 207 del 2024; la lettera *f)* recepisce l'estensione del regime di imposizione sostitutiva sulle liberalità ai lavoratori subordinati delle piattaforme digitali, già disposta dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 62 del 2026; la lettera *i)* adegua il riferimento alla ritenuta sugli utili distribuiti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) all'aliquota del 26 per cento, già applicabile dal 1° luglio 2014 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nelle circolari n. 19/E del 2014 e n. 32/E del 2015.

Analogamente, non si formulano osservazioni sulle modifiche recate dal comma 9, lettere d), e) ed f). In particolare, le lettere *d)* ed *e)* recepiscono le modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024, già introdotte dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 38 del 2026, mentre la lettera *f)* corregge la numerazione dei commi dell'articolo 150 del testo unico. Tali interventi non appaiono pertanto suscettibili di

determinare effetti finanziari aggiuntivi, in quanto finalizzati a riprodurre la disciplina sostanziale vigente o a correggere errori materiali.

Con riferimento al comma 8, lettera *g)*, si segnala che sull'articolo 228 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, interviene anche l'articolo 10 del disegno di legge di bilancio 2027. Quest'ultimo introduce il comma 10-*bis*, riproducendo la disciplina dell'esenzione dalle imposte sui redditi del 50 per cento dei dividendi corrisposti ai lavoratori in relazione ad azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite di 1.500 euro annui, già prevista per il 2025 dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 76 del 2025 e prorogata al 2026 dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 199 del 2025, ed estendendone l'applicazione al 2027. La disposizione prevede altresì l'abrogazione delle corrispondenti norme previgenti. Al riguardo, appare opportuno assicurare il coordinamento dei due interventi sul medesimo articolo del testo unico, tenendo conto che la proroga dell'agevolazione al 2027 costituisce una modifica sostanziale, cui sono riconducibili effetti di minori entrate distinti da quelli delle disposizioni di coordinamento contenute nel provvedimento in esame.

Quanto al comma 9, lettera e), si segnala inoltre che il richiamo all'articolo 364, commi da 1 a 10, del testo unico si colloca in un ambito sul quale intervengono anche gli articoli 13 e 14 del disegno di legge di bilancio 2027, che introducono gli articoli 364-bis e 364-ter, relativi a fattispecie distinte. Non emergendo sovrapposizioni tra le disposizioni, non si formulano osservazioni sui relativi effetti finanziari.

Infine, con riferimento ai commi 1, lettera *d)*, e 6, che intervengono sulla disciplina sanzionatoria tributaria, andrebbe confermato che le modifiche, comprese quelle relative alla riduzione delle sanzioni in caso di tempestivo pagamento, non determinino variazioni del trattamento sanzionatorio rispetto alla legislazione vigente, con conseguenti effetti sul gettito.

ARTICOLO 2

Modifiche ai decreti legislativi nn. 141, 147 e 148 del 2026

Le norme apportano modifiche:

- al decreto legislativo n. 141 del 2026 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento), volte principalmente a correggere rinvii,

citazioni normative e refusi in disposizioni di coordinamento con i testi unici tributari (comma 1).

- all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2026, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Tale articolo interviene sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, estendendo ai tributi delle regioni e degli enti locali gli istituti di regolazione della crisi, tra cui la possibilità di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. In particolare, la norma integra, nell'ambito delle modifiche all'articolo 63 del Codice, relativo alla transazione sui crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il riferimento all'amministrazione finanziaria con quello alle regioni e agli enti locali (comma 2).

 La relazione illustrativa qualifica l'intervento come correzione di un errore materiale, finalizzata al coordinamento con la disciplina già prevista per i crediti tributari degli enti territoriali.

- all'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026, relativo alle modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale. In particolare, corregge il richiamo alla disposizione che individua, tra le cause di esclusione dal concordato, la partecipazione a società o associazioni da parte di contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo derivanti da attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) applicato dalla società o associazione. Tale specificazione è già prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026, che interviene sia sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024 sia sulle corrispondenti disposizioni del testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (comma 3).

 La relazione illustrativa riconduce la modifica alla correzione di un errore materiale nel richiamo normativo.

La relazione tecnica afferma che l'articolo non determina effetti finanziari, poiché corregge refusi ed errati richiami normativi contenuti nelle disposizioni richiamate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2026, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (comma 1), all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2026, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (comma 2) e all'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026, relativo alle modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (comma 3).

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato il carattere formale e di coordinamento normativo delle disposizioni di cui trattasi.

In particolare, con riferimento al comma 2, si rileva che l'estensione ai tributi regionali e locali della disciplina della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti è già prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2026. Analogamente, con riferimento al comma 3, la specificazione relativa alla riconducibilità delle attività economiche al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalla società o associazione è già contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026, che interviene sulla disciplina del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024 e sulle corrispondenti disposizioni del testo unico degli adempimenti e dell'accertamento.

Le modifiche recate dai commi 2 e 3 risultano pertanto finalizzate ad assicurare il coordinamento con disposizioni già vigenti e, al pari delle correzioni formali previste dal comma 1, non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari aggiuntivi.